

TI_GERICHTE 32.2022.84 vom 25. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2022.84

FR: TI_GERICHTE 32.2022.84 du 25 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 32.2022.84 del 25 ottobre 2022

Regeste

Rifiuto rendita in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. Contestata valutazione medica ed economica. Amministrazione propone parziale accoglimento. Ricorso accolto ai sensi dei considerandi

Erwägungen

E. 5

della sentenza del Tribunale federale 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 e il consid. 2.10 della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 32.2013.221 del 6 ottobre 2014), l'UAI è dunque a proporre l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento in favore dell'assicurata del diritto a 3/4 di rendita d'invalidità (con grado d'invalidità del 60%, in applicazione della lettera c. delle disposizioni transitorie sull'ulteriore sviluppo) dal 1. marzo 2021 (ovvero alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI). Essendo la domanda d'invalidità del 15 giugno 2021 tardiva (cfr. l'art. 29 cpv. 1 LAI), il versamento della rendita potrà però avvenire unicamente dal 1° dicembre 2021. Occorre al riguardo precisare che a mente dell'UAI nel caso di specie - in assenza di riduzioni al reddito con invalidità (poiché le limitazioni a carattere medico sono già state prese in conto nella graduazione dell'inabilità lavorativa medico-teorica) e in virtù del fatto che il paragone dei redditi verrebbe effettuato in base alle stesse statistiche - può essere applicato il "Prozentvergleich" (metodo di calcolo che fa corrispondere l'inabilità lavorativa al grado AI; cfr. i DTF 114 V 310 consid. 3a e 104V 135 consid. 2b). (...)" (doc. IV) Sulla scorta di quanto precede, l'Ufficio AI ha quindi postulato che " venga riconosciuto il diritto a 3/4 di rendita (con grado AI del 60%). Con versamento della stessa unicamente dopo 6 mesi dal deposito della domanda, ovvero dal 1° dicembre 2021" (doc. IV). Ora, la valutazione del 13 dicembre 2022 del consulente ispettore non può che essere condivisa (doc. IV/4). In particolare, dopo aver descritto la scarsa formazione scolastica e professionale su cui può contare l'assicurata, e riepilogato le conclusioni peritali e del SMR circa la capacità lavorativa medico-teorica, egli ha pertinentemente spiegato il motivo per cui la professione di portinaia (nella quale l'assicurata era stata giudicata abile al 70%) andava di fatto esclusa dal novero delle attività esigibili, considerato come tale l'attività era "piuttosto di nicchia e difficilmente riproducibile nel mercato del lavoro. La portinaia è infatti una mansione con basso carico emotivo, relazionale e può essere svolto in tempi ampi. Inoltre, di regola, il guadagno è puramente a titolo accessorio, a differenza ad esempio di chi gestisce in modo professionale degli immobili" (doc. IV/4). Inoltre, il medesimo consulente professionale, al fine di definire il reddito con invalidità, ha ritenuto opportuno riferirsi alle attività semplici e ripetitive rispettose dei limiti funzionali citate nel precedente rapporto della consulente professionale del 27 aprile 2022 e nel rapporto finale SMR del 7 aprile 2022, attività che peraltro " sono più presenti sul territorio " e quindi maggiormente immaginabili per

l'assicurata. Dagli stessi emerge che la capacità lavorativa in un'attività di operaia non qualificata in cui “ dovrebbe essere inserita in un gruppo, in cui i ritmi non dipenderebbero da lei e in cui vi sarebbe una richiesta di volumi e di qualità di performance maggiore ” (doc. AI pag. 222) sarebbe al massimo del 40%. Secondo il SMR infatti “ un'attività adeguata alle disabilità deve essere priva di richieste concettuali con bassi livelli di responsabilità, deve poter essere svolta con tempi e modi gestibili in autonomia dall'assicurata, deve essere priva di picchi di lavoro e svolta in ambiente tollerante ” (doc. AI pag. 222). Stante quindi una capacità lavorativa del 40% in attività semplici e ripetitive assimilabili a quelle precedentemente esercitate di operaia generica, l'Ufficio AI nella risposta di causa – considerato come nel caso concreto, come stabilito dal consulente professionale in occasione del confronto dei redditi operato nel luglio 2022 (cfr. doc. AI pag. 254), non siano indicate riduzioni al reddito con invalidità (“ poiché le limitazioni a carattere medico sono già state prese in conto nella graduazione dell'inabilità lavorativa medico-teorica”) e in virtù del fatto “che il paragone dei redditi verrebbe effettuato in base alle stesse statistiche” – ha ritenuto applicabile, invece del consueto raffronto dei redditi, il cosiddetto "Prozentvergleich" e, quindi, far corrispondere il grado d'invalidità al grado d'inabilità lavorativa. Ora deve essere ricordato che secondo la giurisprudenza riassunta nella STF 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 è possibile derogare al principio della definizione della perdita di guadagno mediante il raffronto dei redditi e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“ Prozentvergleich ”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3; 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; 9C_856/2010 del 27 giugno 2011; 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5, 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a LAI, n. 35 e seg.). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1). Alla luce di quanto precede, nella fattispecie a ragione l'amministrazione, in applicazione del confronto percentuale dei redditi, ritenuta la capacità lavorativa del 40% in attività semplici e ripetitive come quella di operaia generica precedentemente esercitata, ha concluso ammettendo un grado d'invalidità del 60%, grado che giustifica l'attribuzione di $\frac{3}{4}$ di rendita d'invalidità. Il TCA ritiene corretto tale modo di procedere. A titolo abbondanziale va detto che allo stesso risultato si giungerebbe anche procedendo al confronto dei redditi, utilizzando i dati statistici considerato come l'assicurata non ha più svolto l'attività di operaia successivamente al 2003 (doc. AI pag. 139). Utilizzando in effetti i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito nel 2018 dalle donne per attività semplici di tipo fisico o manuale e ripetitive (livello di qualifica 1), assimilabili a quelle dell'operaia generica, nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato , cfr. RAMI 2001 U

439 pagg. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pagg. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 55'638 (4'447 x 12 mesi), dopo adattamento al tempo lavorativo di 41,7 ore. Confrontando quindi un reddito da valida di fr. 55'638 con quello da invalida di fr. 22'255, considerando il grado di capacità lavorativa del 40%, si ottiene un grado d'invalidità del 60% ($[55'638 - 22'255] \times 100 : 55'638 = 60$). Tale risultato va confermato anche considerando come giusta il consulente professionale nella fattispecie non è indicata alcuna deduzione per contingenze particolari, poiché le limitazioni a carattere medico sono già state prese in considerazione nella definizione del grado di inabilità lavorativa medico-teorica (doc. AI pagg. 255-257; secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico: il TFA ha precisato, al riguardo, che una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro; cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), e che, secondo la giurisprudenza, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione sociale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Visto quanto sopra, questo TCA non può che confermare la proposta di giudizio formulata dall'Ufficio AI, alla quale del resto l'assicurata non si è opposta. Di conseguenza, la decisione impugnata va riformata nel senso che all'assicurata va riconosciuto il diritto a $\frac{3}{4}$ di rendita (con grado d'invalidità del 60%) dal 1. marzo 2021 (scaduto il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), con versamento della stessa dal 1. dicembre 2021 (art. 29 cpv. 1 LAI).

2.9. Nella decisione contestata l'Ufficio AI ha pure rifiutato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo richiesta dal legale dell'assicurata con le osservazioni del 30 settembre 2022 (doc. AI pag. 281). L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200). Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504). Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono (cumulativamente) l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, pag. 504). La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest'ultimo, ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche

difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist . , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“E ine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017). Nella presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un legale non era data trattandosi di una procedura che verte su questioni mediche ed economiche ordinarie nelle vertenze AI, che non richiedono pertanto l’intervento di un patrocinatore al di fuori della cerchia di persone attive nel settore delle assicurazioni sociali. Pertanto, l’Ufficio AI correttamente ha negato il diritto all’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo. Su questo punto la decisione contestata va quindi confermata. 2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’UAI. Patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.